

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
ACCESSIBILITA' MALPENSA: COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N. 11 "PADANA
SUPERIORE" A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO, CON
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO DELLA
S.S. N. 494 DA ABBIATEGRASSO FINO AL NUOVO PONTE SUL TICINO

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 2 include, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i "sistemi stradali e autostradali" la voce "Accessibilità Malpensa: Milano-Abbiategrasso-Malpensa" ai soli fini procedurali;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

VISTA la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare "Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 'Padana Superiore' a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino", proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'opera è inserita nell'intesa generale quadro sottoscritta in data 11 aprile 2003 tra il Governo e la Regione Lombardia sotto la voce "Accessibilità viaria Malpensa: nuovo collegamento Milano-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa (V/08)";

CONSIDERATO che la legge 2 ottobre 1997, n. 345, all'art. 1, comma 3, ha autorizzato limiti di impegno ventennali di 53 miliardi di lire (27,372 Meuro) a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire (3,615 Meuro) a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa;

CONSIDERATO che dette risorse sono confluite nel fondo concernente apporti al capitale sociale di ANAS – costituito in attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2002,

n. 178, che ha sancito la trasformazione dell'ANAS stessa in S.p.A. – limitatamente alle annualità 2003-2005;

RITENUTO necessario acquisire ulteriori elementi sulla copertura finanziaria dell'opera;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

- che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si inquadra nel complesso di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione con l'aeroporto di Malpensa al fine di migliorare, in continuità con il costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, l'accessibilità veloce all'aerostazione dal bacino territoriale sud-ovest milanese, con contestuali effetti di riequilibrio dei carichi di traffico e di decongestionamento della rete esistente;
- che in particolare il predetto intervento presenta uno sviluppo complessivo di Km 34,3 ed è articolato in tre parti:
 - allargamento della sede stradale da due a quattro corsie dal casello di Boffalora Ticino alla S.S. 11 "Padana superiore", relativo alla seconda fase funzionale del tratto terminale del costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, per una lunghezza di 1,8 Km;
 - collegamento, per una lunghezza complessiva di 22 Km, tra la S.S. 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, secondo una tipologia a doppia carreggiata riconducibile alla categoria "A" del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, con tracciato in sede nuova nel tratto da Magenta ad Abbiategrasso e in riqualificazione della attuale S.P. 114 nel tratto da Abbiategrasso a Milano e con raccordo terminale alle opere di adeguamento nella tratta Cusago-tangenziale ovest realizzate dal Comune di Milano;
 - variante di Abbiategrasso, in nuova sede sulla S.S. 494 e riqualifica in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano, con esclusione del nuovo ponte sul Ticino (con cui l'intervento si raccorda, ma oggetto di altro progetto) e con tipologia a carreggiata semplice e per una lunghezza di 8,9 Km, e con connessione, tra la S.S. 494 e il tratto a doppia carreggiata Magenta-Milano, mediante raccordo di 1,6 Km a semplice carreggiata del tipo "C1" ;
- che il progetto prevede un totale di 14 svincoli oltre a rami di viabilità minore che garantiscono il ripristino degli accessi esistenti nonché il collegamento con il resto della rete;

- che l'ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, con nota del 5 maggio 2003, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Ministeri interessati il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA);
 - che la Regione Lombardia con delibera 30 settembre 2003, n. VII/14403, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;
 - che a seguito di chiarimenti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'istanza ex capo II del decreto legislativo n. 190/2002 è stata riformulata in termini maggiormente esaustivi e il progetto preliminare è stato nuovamente trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate con nota 4 dicembre 2003, n. DPP/Segr.Prot.04081, dall'ANAS S.p.A., che ha altresì provveduto a comunicare, in data 10 dicembre 2003, l'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Sole 24 Ore";
 - che la Commissione Speciale VIA, con nota 24 dicembre 2004, n. CSVIA72005701681, ha richiesto alcune integrazioni al progetto preliminare, alla quale l'ANAS ha dato riscontro con note del 18 marzo 2005 e del 30 maggio 2005 in forma di "aggiornamento progettuale Febbraio 2005";
 - che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 30 novembre 2005, n. GAB/2005/101223/B05, ad esito della valutazione della Commissione Speciale VIA, ha espresso parere favorevole sul progetto, comprensivo delle suddette integrazioni prodotte dall'ANAS, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare in sede di progetto definitivo;
 - che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 7 febbraio 2006, n. BAP80234.19.04/2490 ha espresso parere positivo per quanto riguarda i tratti che si configurano come adeguamento di strade esistenti, e parere negativo per le tratte in variante e richiedendo, in alternativa, interventi di riqualifica e messa in sicurezza della rete viaria esistente;
 - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non dà puntuale conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati i cui pareri non figurano allegati alla relazione istruttoria, né propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;
- *sotto l'aspetto attuativo*
- che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è ANAS S.p.A.;
- *sotto l'aspetto finanziario*
- che il costo complessivo dell'intervento, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 215.805.550,00 euro, di cui 146.155.000,00 euro per lavori, 38.829.300,00 euro per somme a disposizione e 30.821.250.00 euro per IVA;
 - che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario

sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di "potenziale ritorno economico" derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi solo marginali derivanti da concessioni per la pubblicità stradale e per vendita di carburante;

- che, secondo la relazione istruttoria, la copertura finanziaria dell'intervento sarebbe assicurata – come indicato nell'Accordo di programma quadro "realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale a Malpensa 2000", sottoscritto il 3 marzo 1999 ai sensi dell'Intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione Lombardia, e confermato nel relativo rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2005 (ratificato dal Comitato paritetico di attuazione in data 15 novembre 2005) – a valere sulle risorse ex art. 1, comma 3, della legge n. 345/1997, per le cui disposizioni si rinvia a quanto esposto in premessa, nonché a valere su risorse regionali di cui alla legge 4 ottobre 2004, n. 41;

DELIBERA

1. E' formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo all' "Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. 11 'Padana Superiore' a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino".
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ripresenterà a questo Comitato – ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 – la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, specificando in particolare come si sia tenuto conto del parere parzialmente negativo del Ministero per i beni e le attività culturali, e indicando, alla stregua del suddetto esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione nonché quantificando gli eventuali costi conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni.
3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP del progetto che – ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004) – dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.

Roma 29 marzo 2006

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE
Silvio BERLUSCONI